

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
ENTE MORALE – DECRETI PRESIDENZIALI DEL 22-1-1957 E 12-2-1964

Piano di prevenzione della corruzione
per il triennio 2016-2018

Indice

1. Contesto normativo.....	3
2. Contesto organizzativo.....	3
3. Durata, obiettivi e destinatari.....	4
4. Analisi del rischio di corruzione.....	5
5. Prevenzione del rischio di corruzione.....	6
6. Monitoraggio dell'attuazione.....	9
7. Indicazioni in materia di trasparenza.....	9

Predisposizione e approvazione

VERSIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
1	Predisposto in data 12 febbraio 2016.	Approvato in data 22 marzo 2016 dal Consiglio di amministrazione.
2	Predisposto in data 7 dicembre 2016. <i>Il Responsabile della trasparenza e per la prevenzione della corruzione</i> <i>Dott. Marco Piletta</i>	Approvato in data 19 dicembre 2016 dal Consiglio di amministrazione. <i>Il Presidente</i> <i>Dott. Nerio Nesi</i>




1. Contesto normativo

1.1. L'art. 1, comma 5, lettera a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere *“un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*.

1.2. L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce che *“Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ... i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.”*

1.3. Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), riprendendo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013, ha rammentato che a tali obblighi sono soggetti anche gli *enti di diritto privato in controllo pubblico*,¹ definiti dall'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 come *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

2. Contesto organizzativo


2.1. La Fondazione Camillo Cavour è un ente di diritto privato, dotato di personalità giuridica, costituito sotto forma di fondazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile. Essa è stata riconosciuta con decreti del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 182, e 12 febbraio 1964, n. 196, ed è retta da uno Statuto il cui testo vigente è stato deliberato dall'Assemblea dei fondatori in data 30 aprile 2014 e iscritto nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura di Torino, il 19 giugno 2014 al n. 675.

2.2. Secondo l'art. 5 dello Statuto, la *governance* della Fondazione è demandata ai seguenti organi:

- a) Assemblea dei fondatori;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Comitato scientifico;
- e) Collegio dei revisori dei conti.

L'art. 6, comma 4, prevede la possibilità di nominare un Presidente onorario, mentre l'art. 8 stabilisce che l'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente e dai due Vicepresidenti, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Infine, l'art. 11 prevede la possibilità di nominare un Direttore. L'assetto organizzativo al vertice della Fondazione è pertanto sintetizzabile nell'organigramma di seguito riportato.

¹ L'estensione a tali enti consegue all'art. 1, comma 60, della legge 190/2012 e all'art. 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. 39/2013



2.3. All'attuazione degli indirizzi e programmi stabiliti dal Consiglio di amministrazione provvede la struttura organizzativa della Fondazione, alla quale sovrintendono il Presidente e, ove presente, il Direttore. Tale struttura si compone del personale dipendente dalla Fondazione, la cui consistenza al 1 dicembre 2016 era di tre unità, e dei consulenti e collaboratori esterni ai quali la Fondazione affida incarichi per le attività che non possono essere svolte con proprio personale.

2.4. La Fondazione Camillo Cavour è qualificabile come *organismo di diritto pubblico*, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto persona giuridica istituita specificatamente per soddisfare esigenze di interesse generale, prive di carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario da enti pubblici territoriali e i cui organi di amministrazione e vigilanza sono costituiti da membri la maggioranza dei quali è designata da enti pubblici territoriali.

2.5. La Fondazione Camillo Cavour è qualificabile come *ente di diritto privato in controllo pubblico*, secondo la citata definizione dall'art. 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 39/2013, in quanto è sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi: in particolare, spetta al Comune di Torino, alla Regione Piemonte e al Comune di Santena la nomina di sei membri del Consiglio di amministrazione su undici e, limitatamente ai primi due enti pubblici, la nomina di due membri del Collegio dei revisori dei conti su tre. Inoltre, i predetti enti pubblici partecipano con i fondatori di natura privata alla nomina del Presidente e di un membro del Collegio dei revisori dei conti.

2.6. In conseguenza della qualificazione come ente di diritto privato in controllo pubblico e, dunque, soggetto alle norme di cui alla Sezione 1, la Fondazione Camillo Cavour ha provveduto a nominare il *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il quale svolge anche le funzioni di cui all'art. 43, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

La nomina è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione, nella sua seduta del 22 dicembre 2015. È stato nominato il Dott. Marco Piletta.

3. Durata, obiettivi e destinatari

3.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha redatto il presente *Piano di prevenzione della corruzione*, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) della legge 190/2012, una cui sezione contiene altresì quanto stabilito nell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Il Piano ha durata triennale, a decorrere dal giorno dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

3.2. Il presente Piano, in sintonia con gli obiettivi fissati dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione, mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi, dopo aver individuato

quelli astrattamente configurabili presso la Fondazione Camillo Cavour, promuovendo la costante osservanza, da parte di tutti coloro che operano nella Fondazione, dei principi etici fondamentali di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità. A tal fine, gli obiettivi che il Piano si prefigge sono:

- la riduzione della probabilità che si manifestino fenomeni di corruzione;
- l'aumento della capacità di scoprire casi di corruzione;
- la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

3.3. Sono destinatari del presente Piano:

- il Presidente, il Consiglio di amministrazione e gli altri organi della Fondazione;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Direttore e tutto il personale dipendente della Fondazione;
- i consulenti e collaboratori esterni.

4. Analisi del rischio di corruzione

4.1. La struttura estremamente snella della Fondazione e l'esiguo numero dei suoi dipendenti e collaboratori sono fattori che, già di per sé, comportano una notevole riduzione del rischio di corruzione. Lo stesso dicasi per la mancanza di personale con incarico dirigenziale, sicché tutti gli atti a rilevanza esterna sono adottati dal Presidente o, ove presente, dal Direttore, che hanno altresì la diretta supervisione di tutti i pagamenti e movimenti finanziari.

4.2. Il presente Piano, sulla scorta degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione negli Allegati 1 e 2, è volto ad individuare azioni ponderate e tra loro coerenti, in grado di ridurre significativamente il rischio di comportamenti di corruzione. Ciò presuppone necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo. Nel prosieguo della presente Sezione verranno, pertanto, individuate le aree di maggiore rischiosità, mentre nella Sezione 5 verranno illustrate le misure di prevenzione volte a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

4.3. Secondo la legge 192/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione, le aree di maggior rischio di corruzione sono le seguenti:

- a) acquisizione e progressione del personale;
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Le prime due aree di rischio sono senz'altro applicabili anche alla Fondazione Camillo Cavour, mentre lo stesso non può dirsi per la terza, non essendo la Fondazione munita di pubblici poteri amministrativi e non potendo, quindi, emanare provvedimenti amministrativi. Quanto alla quarta area, pur potendosi estendere alla stessa quanto detto per la precedente, va tuttavia osservato che la Fondazione può erogare benefici economici ad altri soggetti con atti di diritto privato, sicché si ritiene opportuno far rientrare anche quest'ambito di attività nell'analisi del rischio. Al di fuori di quelle ora considerate, non si ravvisano ulteriori aree di rischio corruzione nelle attività della Fondazione.

4.4. La valutazione delle aree di rischio è condotta secondo una metodica ispirata a quella esposta nell'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. Tale metodo prevede che la valutazione complessiva del rischio discenda dal prodotto di due indici:

- l'*indice di probabilità* (I_p), attribuito sulla base della probabilità che si verifichi l'evento di corruzione, prevista sulla base di elementi oggettivi (segnalazioni e casi giudiziari che in passato hanno interessato la Fondazione) e soggettivi (margine di discrezionalità assegnato al decisore, efficacia degli atti organizzativi ed efficacia dei controlli). Tale indice può assumere i seguenti valori: 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile), 2 (poco probabile), 3 (probabile), 4 (molto probabile), 5 (altamente probabile);
- l'*indice d'impatto* (I_I), attribuito sulla base dell'entità prevista dell'impatto economico, organizzativo e reputazionale dell'evento di corruzione verificatosi. Tale indice può assumere i seguenti valori: 0 (nessun impatto), 1 (marginale), 2 (minore), 3 (soglia), 4 (serio), 5 (superiore).

4.5. Il prodotto dei due indici permette di determinare il *livello di rischio* (L):

$$L = I_p \times I_I$$

Tale valore numerico può essere così interpretato:

- $L \leq 4$, rischio basso;
- $5 \leq L \leq 9$, rischio medio;
- $10 \leq L \leq 15$, rischio rilevante;
- $L \geq 16$, rischio elevato.

4.6. Nell'area dell'*acquisizione e progressione del personale* l'indice di probabilità si può porre uguale a 2 (poco probabile) per le considerazioni generali esposte nel § 4.1. L'indice di impatto si può porre uguale a 2 (minore), in considerazione sia dell'esiguità dell'organico della Fondazione, che dell'entità contenuta della spesa sostenuta dalla Fondazione per il personale dipendente e per i consulenti e collaboratori esterni. Il livello complessivo del rischio è, pertanto, basso (4).

4.7. Nell'area dell'*affidamento di lavori, servizi e forniture* l'indice di probabilità si può porre uguale a 2 (probabile) per le considerazioni generali esposte nel § 4.1 ed i vincoli ai quali è sottoposta l'attività contrattuale della Fondazione, essendo la stessa qualificabile come organismo di diritto pubblico. L'indice di impatto si può porre uguale a 4 (serio) atteso che assai raramente gli appalti pubblici affidati dalla Fondazione superano l'importo di € 50.000,00. Il livello complessivo del rischio è, pertanto, medio (8).

4.8. Nell'area dell'*erogazione di benefici economici ad altri soggetti* l'indice di probabilità si può porre uguale a 2 (poco probabile) per le considerazioni generali esposte nel § 4.1. L'indice di impatto si può porre uguale a 2 (minore), in considerazione dell'esiguità dei benefici economici erogati dalla Fondazione. Il livello complessivo del rischio è, pertanto, basso (4).

5. Prevenzione del rischio di corruzione

5.1. Sulla base dell'identificazione e valutazione del rischio di corruzione, esposta nella Sezione 4, sono state elaborate le misure di prevenzione del rischio stesso, illustrare nei paragrafi successivi. In particolare, vengono prima illustrate le misure relative a ciascuna delle aree di rischio considerate, poi le misure che operano trasversalmente su tutte le aree di rischio.

5.2. Con riferimento all'area dell'*acquisizione e progressione del personale*, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione del rischio di corruzione:

- a) l'assunzione, la determinazione del trattamento economico, ivi compresa l'erogazione di premi, la promozione e il licenziamento del personale alle dipendenze della Fondazione devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione;
- b) il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione deve essere comunicato al Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta successiva al conferimento; se l'incarico comporta un esborso d'importo superiore ad € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, il conferimento deve essere previamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

5.3. Con riferimento all'area dell'*affidamento di lavori, servizi e forniture*, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione del rischio di corruzione:

- a) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo superiore a € 200.000,00, al netto degli oneri fiscali, devono essere adottati dal Consiglio di amministrazione gli atti di maggior rilievo; sono considerati tali:
 - la deliberazione a contrarre;
 - la nomina del responsabile unico del procedimento;
 - l'approvazione del progetto dei lavori, posto a base di gara, del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli altri atti di contenuto analogo, comunque denominati;
 - l'approvazione del bando di gara e dei documenti complementari;
 - la nomina dei componenti la commissione giudicatrice;
 - l'aggiudicazione;
 - la nomina del direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto;
 - l'approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto;
 - la nomina del collaudatore o dei componenti la commissione di collaudo;
 - l'annullamento, la revoca, la sospensione, la riforma o la rettifica dei precedenti atti.
- b) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo superiore a € 40.000,00 e non superiore a € 200.000,00, al netto degli oneri fiscali, gli atti di cui alla precedente lettera a) devono essere adottati dall'Ufficio di presidenza o dal Consiglio di amministrazione; ove assunti dall'Ufficio di presidenza, devono essere comunicati al Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta successiva all'adozione;
- c) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo non superiore a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, gli atti di cui alla precedente lettera a) possono essere adottati dal Presidente o, se presente, dal Direttore; gli stessi devono essere comunicati:
 - al Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta successiva all'adozione, se l'importo è superiore a € 10.000,00, al netto degli oneri fiscali;
 - al Consiglio di amministrazione o all'Ufficio di presidenza, nella sua prima seduta successiva all'adozione, se l'importo non supera € 10.000,00, ma è superiore a € 5.000,00, al netto degli oneri fiscali;
- d) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo superiore a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, i partecipanti alla procedura di scelta del contraente e l'affidatario devono pienamente conoscere e accettare il *Patto d'integrità degli appalti pubblici* della Fondazione, il quale costituisce, inoltre, parte integrante, sostanziale e pattizia del contratto. Il Patto è formulato in conformità alla schema approvato dal Consiglio di amministrazione;

- e) nei contratti di lavoro dipendente stipulati dalla Fondazione deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, subordinata o autonoma, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con la Fondazione, a favore di soggetti ai quali sono stati erogati benefici economici o con i quali sono stati conclusi contratti con l'apporto decisionale del dipendente. Inoltre, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di lavori, servizi e fornitura, deve essere previsto, quale requisito di ammissione, il non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi in violazione di tale divieto.

5.4. Con riferimento all'area dell'*erogazione di benefici economici ad altri soggetti* sono state individuate le seguenti misure di prevenzione del rischio di corruzione:

- a) l'erogazione dei benefici economici deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione, evidenziando i criteri oggettivi che hanno portato all'individuazione del beneficiario;
- b) il beneficiario deve stipulare una convenzione con la Fondazione, nella quale sono precisate le attività svolte e le obbligazioni assunte a fronte del beneficio economico ricevuto. Ove, per le peculiarità della situazione, non fosse possibile procedere alla stipulazione della convenzione, ne devono essere esposte le ragioni al Consiglio di amministrazione;
- c) la convenzione di cui alla lettera b) deve fare obbligo al beneficiario di produrre, entro un termine prestabilito, una relazione sull'attività effettivamente svolta e, ove rilevante, sui costi sostenuti;
- d) gli obblighi già menzionati al § 5.3, lettera e).

5.5. Passando alle misure di portata generale, va innanzitutto detto che nel presente Piano non è stata prevista la *rotazione del personale*, pur considerata dal Piano Nazionale Anticorruzione come fondamentale deterrente ai fenomeni corruttivi. In effetti, considerato che l'organico della Fondazione è, come si è detto, assai esiguo e che nessuno dei dipendenti è investito di funzioni dirigenziali e, quindi, di poteri decisionali, la rotazione del personale si configurerebbe come inattuabile – cagionando inefficienza e inefficacia dell'azione dell'ente, fino ad ostacolarne seriamente il funzionamento – e, comunque, priva di particolare efficacia. D'altra parte, i soggetti che dispongono di poteri decisionali all'interno della Fondazione – il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore e i membri del Consiglio di amministrazione – rivestono incarichi di durata limitata nel tempo, sicché per essi un'azione di prevenzione analoga a quella della rotazione è realizzata dal naturale avvicinarsi delle persone nei rispettivi organi.

5.6. Attesa l'impraticabilità della rotazione del personale, si è fatto ampio ricorso alla *segregazione delle funzioni* quale valida misura alternativa per la prevenzione della corruzione. Si possono, in effetti, ricondurre alla segregazione delle funzioni le misure sopra illustrate, relative alle singole aree di rischio, volte a separare il soggetto che assume l'iniziativa di una decisione, e svolge la relativa istruttoria – che è sempre il Presidente o, ove presente, il Direttore – dal soggetto che assume la decisione stessa o la verifica dopo che è stata assunta, il quale, per le decisioni di maggior rilievo, è individuato nel Consiglio di amministrazione o nell'Ufficio di presidenza.

5.7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di *inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di amministratore e dirigenziali*, il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione – essendo qualificabili come “amministratori”, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera l) del d.lgs. 39/2013² – dichiarano, al momento dell'assunzione

² Secondo tale norma s'intendono «per incarichi di “amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”, gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

dell'incarico, di non versare in alcuna delle cause di inconfiribilità previste nell'art. 3, comma 1, lettera d), nonché negli art. 6 e 7 del d.lgs. 39/2013 né in alcuna delle cause di incompatibilità previste negli art. 9, 11 e 13 dello stesso decreto. Analoga dichiarazione rende il Direttore, con riferimento alle cause di inconfiribilità previste nell'art. 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. 39/2013 e alle cause di incompatibilità previste nell'art. 12 dello stesso decreto; dette cause di inconfiribilità e incompatibilità devono inoltre essere espressamente inserite o quantomeno richiamate nell'atto di attribuzione dell'incarico di Direttore o nell'interpello preordinato allo stesso.

5.8. Con riferimento alla *tutela del dipendente che segnala illeciti* (il cosiddetto *whistleblower*), la Fondazione si adegua alle disposizioni contenute nell'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Le segnalazioni devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fondazionecavour.it. Esse devono avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001"; in tal modo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può prenderle in carico e gestirle con le necessarie cautele. Tutti coloro che sono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza; la violazione di tale obbligo può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ferma restando l'eventuale responsabilità civile e penale.

5.9. Nel presente Piano non sono state previste misure incentrate sulla *formazione del personale*, in quanto, come già osservato, i lavoratori dipendenti della Fondazione non sono investiti di poteri decisionali. Poiché questi ultimi spettano interamente agli organi di governo della Fondazione, la formazione del personale è sostituita dall'azione informativa e di consulenza svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei confronti dei titolari di tali organi.

6. Monitoraggio dell'attuazione

6.1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 1, comma 10, lettera a) della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provveda alla verifica dell'efficace attuazione del presente Piano e della sua idoneità, proponendo al Consiglio di amministrazione le opportune modifiche al Piano stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione. A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione si può avvalere della collaborazione del personale della Fondazione.

6.2. Ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza redige, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, una relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel presente Piano. La relazione è presentata al Consiglio di amministrazione e pubblicata, entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, nella "Sezione Trasparenza" del sito web della Fondazione.

7. Indicazioni in materia di trasparenza

7.1. In conformità all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 33/2013, il presente Piano indica altresì i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del predetto decreto.

7.2. La Fondazione ha istituito nel proprio sito internet (indirizzo: <http://www.fondazionecavour.it/>) la "Sezione Trasparenza"³ conformandola alla struttura delle informazioni delineata dall'Allegato al d.lgs. 33/2013.

³ Non si è utilizzata la denominazione "Amministrazione trasparente" ritenendola più confacente ad un'amministrazione pubblica in senso stretto e, dunque, non adatta per un ente di diritto privato quale la Fondazione Camillo Cavour.

7.3. Per l'aggiornamento della "Sezione Trasparenza" il Responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione del personale della Fondazione. Le operazioni di strutturazione delle pagine web e di pubblicazione dei dati sulle stesse sono svolte dall'impresa alla quale la Fondazione ha affidato la gestione del proprio sito.

7.4. Il personale della Fondazione, sulla scorta delle indicazioni del Responsabile della trasparenza e sotto il suo coordinamento, provvede alla pubblicazione dei dati nella "Sezione Trasparenza", secondo le scadenze previste dalla legge o, laddove non vi sia una scadenza, attenendosi al principio di tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in riferimento ai portatori d'interesse ai quali la pubblicazione è rivolta: questa deve avvenire in tempo utile per consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela messi a disposizione dalla legge. Pertanto, tenuto conto anche della limitatezza delle risorse umane ed organizzative e della necessità di avvalersi di un prestatore di servizi esterno, la Fondazione si pone l'obiettivo di effettuare la pubblicazione, di norma, entro 15 giorni dall'adozione dell'atto e di effettuare l'aggiornamento con cadenza, di norma, bimestrale.

7.5. Il monitoraggio per la verifica dei dati pubblicati, viste le ridotte dimensioni della Fondazione, viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con cadenza quadrimestrale.

7.6. L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'*accesso civico*. La norma stabilisce infatti che *"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita ed è presentata al Responsabile della trasparenza. Questi si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, il richiedente si può rivolgere al Presidente della Fondazione, che è investito del potere sostitutivo.

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR

ENTE MORALE – DECRETI PRESIDENZIALI DEL 22-1-1957 E 12-2-1964

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI

(Approvato dal Consiglio di amministrazione il 19 dicembre 2016)

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e degli amministratori e del personale della Fondazione Camillo Cavour, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Fondazione Camillo Cavour e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Fondazione Camillo Cavour e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Fondazione Camillo Cavour.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Fondazione Camillo Cavour;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;

- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Fondazione Camillo Cavour qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Fondazione Camillo Cavour qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Fondazione Camillo Cavour, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Fondazione Camillo Cavour

1. La Fondazione Camillo Cavour si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi.
2. La Fondazione Camillo Cavour è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Fondazione Camillo Cavour può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.